Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2506

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2010

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta finalizzata ad esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria delle società Enav S.p.a. e Finmeccanica S.p.a., e delle società interamente partecipate o controllate dalle stesse

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente provvedimento si intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta avente la finalità di esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria delle società Enav S.p.a e Finmeccanica S.p.a, e delle società interamente partecipate o controllate dalle stesse, accertando le cause, le responsabilità e le conseguenze dell'eventuale costituzione di fondi neri o realizzazione di sistemi illeciti di aggiudicazione di appalti o di affidamento di servizi ad aziende o soggetti legati alle predette società. Sostanzialmente chiediamo che venga istituita una Commissione d'inchiesta parlamentare sull'operato della «galassia» Finmeccanica e sul sistema di potere e privilegi economici e politici che vi ruota intorno.

Ciò si reputa estremamente necessario ed urgente alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno evidenziato il coinvolgimento dei vertici dell'Enav e di Finmeccanica nell'ambito di alcune inchieste giudiziarie sull'aggiudicazione preferenziale di appalti ad alcune aziende collegate alla Finmeccanica nonché su eventuali conti esteri in qualche modo riconducibili a soggetti legati a Finmeccanica: fondi neri che sarebbero stati costituiti per distribuire tangenti e ottenere appalti.

Le indagini della Magistratura su società del gruppo Finmeccanica estese ora anche all'Enav che chiamerebbero in causa dirigenti di rilievo del gruppo e persone ad esse collegate, esigono che si faccia la massima chiarezza, e su questo riteniamo necessario dare un ruolo significativo di inchiesta al Parlamento poiché riteniamo che fare piena luce sui fatti che riguardano Finmeccanica e i vertici Enav sia il modo migliore per tutelare le stesse aziende e con loro tutto il Paese, proprio perché, soprattutto la Holding Finmeccanica, riguarda interessi strategici per l'Italia.

La Finmeccanica è azienda *leader* nel settore della sicurezza e della difesa, per questo si deve essere sicuri della correttezza dei vertici. L'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare su Finmeccanica ed Enav è anche indispensabile per dare a chi è attualmente indagato la possibilità di dimostrare la propria innocenza.

Finmeccanica e le sue consociate hanno un ruolo di primo piano nella difesa e nella sicurezza nazionale per questo chiediamo l'istituzione di una Commissione di inchiesta volta ad indagare sulla regolarità delle procedure contabili ed amministrative poste in essere dalle società citate nonché di verificare se siano stati posti in essere, nell'ambito dell'attività di impresa, eventuali episodi di corruzione in occasione dell'affidamento di lavori, atti in violazione della normativa fiscale, ovvero condotte non conformi alla corretta gestione aziendale, verificando in particolare gli aspetti riferiti alle lettere da *a)* a *m)* del comma 2 dell'articolo 1. Ciò a maggior ragione se si tiene conto che si tratta di un gruppo controllato per il 30 per cento dal Ministero dell'economia.

Ci troviamo di fronte ad una situazione molto delicata in cui è necessario che ciascuno si assuma la propria responsabilità per garantire trasparenza e correttezza di comportamenti in un settore strategico per la sicurezza del Paese. Abbiamo piena fiducia nell'operato della Magistratura, tuttavia, riteniamo che sia necessario istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta anche al fine di restituire alle aziende in questione, aventi alta valenza strategica nazionale, meccanismi organizzativi tali da assicurare livelli ottimali di correttezza e trasparenza nella gestione di risorse pubbliche, nonché di assicurare adeguate garanzie e tutele nei confronti dei risparmiatori e degli azionisti pubblici e privati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria delle società Enav S.p.a e Finmeccanica S.p.a, e delle società interamente partecipate o controllate dalle stesse, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze dell'eventuale costituzione di fondi neri o realizzazione di sistemi illeciti di aggiudicazione di appalti o di affidamento di servizi ad aziende o soggetti legati alle società di cui al comma 1, di indagare sulla regolarità delle procedure contabili ed amministrative poste in essere dalle società di cui al comma 1, nonché di verificare se siano stati posti in essere, nell'ambito dell'attività di impresa, eventuali episodi di corruzione in occasione dell'affidamento di lavori, atti in violazione della normativa fiscale, ovvero condotte non conformi alla corretta gestione aziendale, verificando in particolare i seguenti aspetti:

a) la predisposizione di modelli organizzativi e l'instaurazione di prassi aziendali volte a consentire o favorire l'accantonamento di fondi occulti, il trasferimento di capitali e l'instaurazione di relazioni con istituti di credito nazionali o esteri ai fini della costituzione di conti bancari riconducibili a soggetti di cui al comma 1, accertando in particolare la consistenza di eventuali flussi finanziari quale corrispettivo per l'affidamento di lavori in violazione di leggi, norme

o regolamenti nonché dei doveri di ufficio e dei principi di sana gestione aziendale;

b) la realizzazione di sistemi organizzativi volti a consentire la emissione di fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, con conseguente evasione di imposte dirette ed indirette ed eventuale indicazione in bilancio di elementi passivi fittizi;

c) l'esistenza e la natura di rapporti intercorrenti tra i vertici o il personale dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati alla instaurazione e messa in opera di meccanismi incrociati di affidamento di appalti e subappalti, in assenza di gara, con l'obiettivo di far lievitare i costi e creare riserve extrabilancio, favorendo imprese fittiziamente intestate ma in realtà riconducibili agli stessi committenti;

d) l'eventuale acquisizione di società quale strumento unicamente finalizzato a giustificare trasferimenti di contabilità occulta o movimentazioni di denaro volte a schermare il versamento di denaro o altre utilità per agevolare la conclusione di determinati accordi, adottando le opportune misure e acquisendo i necessari elementi a tutela del patrimonio di soggetti pubblici coinvolti nelle operazioni in questione;

e) l'effettiva costituzione di società per la vendita di prodotti militari all'estero attraverso la prestazione d'opera di consulenti esterni indagati dalla magistratura per associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta e per episodi di corruzione e di evasione fiscale;

f) l'eventuale coinvolgimento, diretto o indiretto, dei vertici aziendali nelle vicende legate alle società Digint s.r.l. e Selex Sistemi Integrati;

g) il livello di trasparenza nell'aggiudicazione delle commesse, verificando altresì la idoneità delle procedure adottate al fine di prevenire ogni possibile scambio tra denaro o altra utilità e l'assegnazione dei lavori da parte dei soggetti di cui al comma l;

h) l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo gestionale interno e delle even-

tuali procedure di verifica sul bilancio aziendale e sull'attività degli amministratori e dei soggetti di cui al comma l, con particolare riferimento ad inchieste interne e *audit* in ordine alla regolarità dell'assegnazione di lavori;

i) le modalità di erogazione dei compensi a titolo di consulenza, sia a persone fisiche che a persone giuridiche con domiciliazione *offshore*, in relazione all'affidamento di subappalti nonché la predisposizione di meccanismi atti a favorire od occultare irregolarità gestionali e procedurali;

l) le verifiche condotte circa movimentazioni di denaro anomale rispetto alla vigente normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento alle procedure di monitoraggio e segnalazione del competente ufficio Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia;

m) l'indicazione delle opportune misure, ivi compreso il commissariamento, per restituire alle aziende in questione, aventi alta valenza strategica nazionale, meccanismi organizzativi tali da assicurare livelli ottimali di correttezza e trasparenza nella gestione di risorse pubbliche, assicurare adeguate garanzie e tutele nei confronti dei risparmiatori e degli azionisti pubblici e privati.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, assicurando una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma l si provvede alle even-

tuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento.

6. La Commissione, al termine dei suoi lavori, presenta una relazione al Parlamento.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari. La Commissione acquisisce copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia sulle banche che hanno concesso linee di credito alle società dei gruppi. Può acquisire copie dei fogli di lavoro delle società di revisione a cui le imprese industriali di cui all'articolo 1 hanno conferito incarichi professionali negli ultimi quindici anni, documenti contabili delle medesime società, dei loro consulenti e dei loro fornitori. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. l componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma l, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

€ 1,00